

**PROTOCOLLO D'INTESA AVENTE PER OGGETTO INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEI REDDITI DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE**

**TRA:**

- **COMUNE DI FORLÌ**
- **COMUNE DI CESENA**
- **PROVINCIA DI FORLÌ CESENA**
- **FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO EMILIA ROMAGNA PER LE BANCHE:**

Banca di Cesena,  
Banca di Forlì,  
Credito Cooperativo Ravennate e Imolese  
Banca Credito Cooperativo di Gatteo,  
Banca Romagna Cooperativa,  
Banca Romagna Est  
Banca Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico,  
Banca Credito Cooperativo di Sarsina

PREMESSO CHE

- la crisi finanziaria internazionale sta determinando un significativo e generale rallentamento economico con sensibili ricadute sul sistema produttivo e preoccupanti ripercussioni sull'occupazione e sui redditi e, quindi, sul tessuto sociale della comunità provinciale;
- tutte le parti sottoscrittrici del presente protocollo ritengono opportuno adottare una iniziativa finalizzata a sostenere i lavoratori e le loro famiglie che si trovino di fronte a limitazioni o discontinuità nel percepire il proprio reddito mensile a seguito di riduzione o perdita temporanea di lavoro, come previsto peraltro dall'Accordo sottoscritto il 26 gennaio 2009 da Istituzioni, Enti e Sistema Creditizio presso l'Amministrazione Provinciale;

tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue

**Art. 1 - Finalità ed oggetto del Protocollo**

Il presente protocollo ha per oggetto la concessione di credito (di seguito "Finanziamento" o "Finanziamenti") a sostegno dei lavoratori che hanno subito una discontinuità nel percepire il proprio reddito mensile a seguito di crisi aziendali o di mercato.

**Art. 2 – Soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente Protocollo**

Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente protocollo i lavoratori residenti nella Provincia di Forlì Cesena – con le modalità indicate nel successivo art. 5 - che, per effetto di crisi aziendali o di mercato, a partire dal 01/01/2009, sono interessati da provvedimenti di:

- a) cassa integrazione ordinaria;
  - b) riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%;
  - c) interruzione dell'attività lavorativa a seguito licenziamento (salvo che per giustificato motivo) o mancato rinnovo di contratto a tempo determinato.
- (di seguito tali lavoratori sono denominati "Richiedente il Finanziamento" o anche "Finanziato")

Il Richiedente il Finanziamento dovrà presentare alla Banca adeguata documentazione attestante i requisiti richiesti. In particolare le comunicazioni del datore di lavoro da cui si evincono la messa in cassa integrazione, la riduzione dell'orario di lavoro, il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, corredati dagli eventuali accordi sindacali.

### **Art. 3 – Caratteristiche del Finanziamento**

Le caratteristiche del finanziamento sono le seguenti:

1. Importo del singolo Finanziamento: l'importo non potrà essere superiore a euro 6.000 e sarà determinato dalla Banca nel rispetto delle seguenti regole:
  - a) Finanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 2: pari alla riduzione mensile della retribuzione netta, moltiplicata per il numero di mesi previsti di cassa integrazione ordinaria, il tutto arrotondato ai 1.000 euro superiori;
  - b) Finanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 2: pari alla riduzione mensile della retribuzione netta moltiplicata per il numero di mesi previsti di riduzione dell'orario di lavoro, il tutto arrotondato ai 1.000 euro superiori. Nel caso in cui non sia prevista una data entro la quale sarà ripristinato l'orario di lavoro ordinario, il numero di mensilità massime necessario per determinare l'importo del finanziamento sarà assunto in via convenzionale pari a sei;
  - c) Finanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 2: pari a numero sei mensilità nette come risultanti dall'ultima busta paga.
2. Durata massima: fino a 24 mesi con sei mesi di preammortamento. La durata del Finanziamento e del periodo di preammortamento sono determinati a discrezione della Banca in funzione della natura e dell'incidenza del provvedimento a cui il Finanziato è stato sottoposto;
3. Spese di istruttoria: nessuna;
4. Condizioni: tasso fisso 2,50%.

La concessione del prestito è subordinata al positivo esito dell'istruttoria condotta autonomamente dalla Banca il cui esito finale risulterà insindacabile.

Nel caso in cui i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) siano ripetuti nel tempo, il Finanziato potrà richiedere ulteriori finanziamenti nel rispetto del limite massimo complessivo di euro 6.000.

### **Art.4 – Costituzione del Fondo e Mandato sottoscritto dai costituenti**

A copertura dei rischi derivanti da eventuali insolvenze per i Finanziamenti previsti al precedente art. 3, viene costituito un Fondo tramite i seguenti apporti:

- Provincia di Forlì – Cesena euro 30.000 a copertura di eventuali insolvenze a carico dei soggetti residenti nei Comuni della Provincia, esclusi i Comuni di Cesena e Forlì, tale importo potrà essere maggiorato dai conferimenti dei Comuni del territorio provinciale per le insolvenze dei lavoratori presso gli stessi residenti;
- Comune di Cesena: euro 30.000 da destinarsi a copertura di eventuali insolvenze a carico di soggetti residenti nel Comune medesimo;
- Comune di Forlì: euro 30.000 da destinarsi a copertura di eventuali insolvenze a carico di soggetti residenti nel Comune medesimo;

Il Fondo viene costituito tramite tre libretti di deposito nominativi accesi a nome di ciascuno dei tre enti costituenti il Fondo che rimarranno in custodia per quanto riguarda la Provincia e il Comune di Forlì presso la Banca di Forlì, per il Comune di Cesena presso la Banca di Cesena. Le giacenze saranno remunerate al tasso pari all'Euribor un mese base 360 media degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente. Gli interessi maturati sulle somme in deposito, andranno a far parte della cifra costituente il Fondo.

I Comuni e la Provincia con riguardo al libretto ad essi rispettivamente intestato, conferiscono alla Banca mandato, anche nell'interesse della medesima, ad addebitare sul libretto medesimo una somma pari a quella che risulterà dovuta alla Banca dal finanziato in dipendenza del finanziamento, beninteso nella percentuale di seguito indicata, allorquando lo stesso divenisse insolvente:

- operazioni di cui alle lettera a) del precedente art. 2: 20% del debito residuo del Finanziamento;
- operazioni di cui alla lettera b) del precedente art. 2: 20% del debito residuo del Finanziamento;
- operazioni di cui alla lettera c) del precedente art. 2: 50% del debito residuo del Finanziamento.

#### **Art.5 – Modalità di utilizzo del Fondo**

In forza della presente convenzione il Fondo è da considerarsi assunto a copertura dei rischi derivanti da eventuali insolvenze relative ai Finanziamenti e la quota di Fondo a copertura di ogni operazione verrà impegnata all'atto dell'erogazione del Finanziamento sul conto del beneficiario aperto presso la Banca , per la percentuale indicata al precedente art. 4.

La parte impegnata del Fondo a fronte di ogni singola operazione, verrà liberata nel caso di:

- regolare pagamento delle singole rate da parte del finanziato;
- estinzione anticipata del finanziamento.

Le quote di Fondo liberate andranno a ripristinare la disponibilità del Fondo.

L'eventuale verificarsi dell'incapienza di una delle disponibilità del Fondo per effetto di eventuali insolvenze che hanno determinato il prelievo dei fondi in forza del Mandato e/o il totale impegno della disponibilità relativa ai finanziamenti in essere e/o il raggiungimento del limite del plafond di cui all'art. 1, determinerà la sospensione di eventuali nuovi Finanziamenti ai sensi della presente convenzione, previa convocazione delle parti.

#### **Art.6 – Esecuzione del Mandato**

Ai fini di quanto previsto al precedente art. 4, il Finanziato sarà considerato insolvente qualora a seguito del mancato pagamento di almeno quattro rate consecutive, a prima richiesta scritta della Banca, non provveda a rimborsare tutto quanto dovuto per capitale interessi ed accessori, entro il termine che gli verrà assegnato.

La Banca procederà all'addebito sulle disponibilità del Fondo secondo quanto previsto dal precedente art. 5, non prima che siano trascorsi 30 (diconsi trenta) giorni dalla ricezione da parte dell'Ente/i interessato/i di comunicazione di preavviso inviata a mezzo lettera raccomandata AR, portante in allegato copia della richiesta scritta di pagamento inviata al Finanziato.

#### **Art. 7 – Rendicontazione**

La Banca provvederà a segnalare ai firmatari dell'accordo, con cadenza semestrale, il numero delle operazioni distinte sulla base delle fattispecie indicate nel precedente art. 3, la loro durata, l'ammontare impegnato del Fondo.

#### **Art.8 – Validità e durata dell'accordo – modalità di eventuali variazioni**

L'accordo si intende valido, nelle presenti forme, per la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sua stipulazione.

Lo stesso potrà essere modificato in itinere, solo per iscritto e con l'intervento di tutti i firmatari, nel caso di adesione al presente protocollo di altri soggetti interessati, con conseguente adeguamento del Fondo, nonché, se del caso, dell'ambito territoriale utile per l'erogazione dei finanziamenti.

Letto, approvato e sottoscritto

FIRMATARI

Comune di Cesena \_\_\_\_\_

Comune di Forlì \_\_\_\_\_

Provincia Forlì Cesena \_\_\_\_\_

Federazione Banche di Credito Cooperativo E. R. \_\_\_\_\_

**BCC PARTECIPANTI**

Banca di Cesena,  
Banca di Forlì,  
Credito Cooperativo Ravennate e Imolese  
Banca Credito Cooperativo di Gatteo,  
Banca Romagna Cooperativa,  
Banca Romagna Est  
Banca Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico,  
Banca Credito Cooperativo Sarsina